

al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5. In domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di ricerca o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.

D.Lgs. 636 del 19/09/1994 e s.m.i. "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro":
 pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessati.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Impartire dalla ASL di Chieti con il parere 124 del 05/03/2015 che in copia si allega.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 09 NOV 2015 l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ortona, 09/11/2015

LIDO ELDORATO S.p.A.
 Lido Sarnaceni - Via Corvara
 66028 - Ortora (CH) - Italia
 Tel. +39 0871 341584 - Fax +39 0871 341584
 E-mail: info@eldorato.it - www.eldorato.it

16-12/15

Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola n. 53 - 66100 Chieti - Tel. 0871341584 e Fax 0871241578 - 0871341584
 e-mail: segreteria@comuni.chietino-ortonese.it - www.comuni.chietino-ortonese.it - C.F. 92040150695

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Angela Falcone

Pratica n. 2352 Chieti, 09 NOV 2015

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 922
 Intervento in Comune di ORTONA
 Pratica n. 1703

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda presentata al Snapp il 06/02/2015 prot. n. 260 del Sig. DI MASCO Gabriele nato a Ortona il 15/08/1954, in qualità di Legale Rappresentante della LIDO ELDORATO snc con sede in Ortona località Lido dei Sarnaceni, tendente ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di "ristrutturazione per la sistemazione di uno stabilimento balneare esistente, consistente nello spostamento di sei cabine per il potenziamento dei servizi igienici" consisto in catasto del Comune di Ortona al foglio 26 particella n. 63 "in zona F5 attrezzature balneari pubbliche e private" del vigente P.R.G.;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dall'Ing. Pierluca Iubani iscritto all'Albo degli Ing. della Provincia di Chieti al n. 1714;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- Parere urbanistico favorevole del Dirigente del Terzo Settore - Assetto Del Territorio del Comune di Ortona di cui alla nota datata 23/03/2015 prot. n. 8338;
- Nella Osa rilasciato dal Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Ortona in data 26/10/2015 prot. n. 261 ai sensi del D. Lgs. N. 42/2014 - art. 146;
- Autorizzazione prot. n. 21566 del 13/07/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di Ufficio Pescara;
- Parere favorevole della ASL di Chieti Dipartimento di Prevenzione di Ortona di cui alla nota prot. 124 del 05/03/2015;

VISTO il Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n.380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire (copia concessione demaniale matricina suppletiva n. 22/2013 del 09/12/2013);

DATO ATTO che il presente Permesso a Costruire ricade nei casi di Permesso gratuito;

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

RILASCIATA

Sig. DI MASCO Gabriele nato a Ortona il 15/08/1954, in qualità di Legale Rappresentante della LIDO ELDORATO snc con sede in Ortona località Lido del Saraceni

PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione dei lavori di "ristrutturazione per la sistemazione di uno stabilimento balneare esistente, consistente nello spostamento di sei cabine per il potenziamento dei servizi igienici" censito in catasto del Comune di Ortona al foglio 26 particella n. 63 "in zona F5 attrezzature balneari pubbliche e private" del vigente P.R.G.;

Quanto sopra sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza del Permesso stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvati, osservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'autività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 13/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i. ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 30/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
5. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 37406/STC (G.U. n. 191 S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
 - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
6. La Ditta intestataria del presente Permesso, a pubblicazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà dare comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chiesino-Ortonese ed ottenere il presente nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e della distanza dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chiesino-Ortonese, prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà dare immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligata la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.

11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di varianza se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rinnovare ogni eventuale danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà dare immediatamente avviso all'ufficio competente.

13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo, l'occupazione di tali vie è spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. La aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.

14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati proporzionali vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alta almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà essere accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

15. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Contr. Artig. del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 29/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/P dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 29/12/1993).

16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.

17. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le uniche (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

18. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chiesino-Ortonese, completo della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, con la prova dell'avvenuto accertamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di solidità degli impianti installati o previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 1 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accertamento ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D.L. 259 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere formata allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accertamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciato dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.

19. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'osservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

20. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul sito di edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

21. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:

- al D.M. 246 del 16/05/1987 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
- al D.M. 2071/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
- alla L. 13 del 9/03/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
- alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
- alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (tra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17 / 19 - 66100 CHIETI
C.F. / P.IVA: 02307130696

| |
|--------------------|
| CHIETRO - ORTONESE |
| 18 MAR. 2015 |
| Prot. n° 645 |

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

ORTONA, lì 05/03/2015

Prot. n. 124

Oggetto: ESAME PREVENTIVO SU PROGETTO EDILE.
PARERE TECNICO - SANITARIO.

IL DIRIGENTE MEDICO

VISTO il fascicolo riferito alla ditta LIDO ELDORADO s.n.c. di Di Mascio Gabriele & C. con recapito in c.da Santa Lucia s.n. - Ortona (CH), di cui vengono vistati n. 06 allegati, rimesso alla competenza in data 19/02/2015;

VISTO ed ESAMINATO il progetto redatto da Ing. Piernicola Iubatti concernente la sistemazione dello stabilimento balneare esistente in Ortona (CH), Lido Saraceni;

VISTE le norme regolamentari e di legge vigenti;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI COMPETENZA:

Favorevole alle seguenti condizioni:

i reflui fognali chiarificati in fossa biologica siano smaltiti in fogna pubblica ovvero, in mancanza della fogna pubblica o di documentato impedimento tecnico all'allaccio, siano accumulati in vasche a tenuta di adeguata capacità e quindi smaltiti per il tramite di ditte autorizzate; siano fatte salve le disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria di alimenti e bevande.



IL DIRIGENTE MEDICO
Dr. Antonio Civitarese